

## Regolamento sui cani

(dell'11 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008,

**decreta:**

Capitolo Primo  
**Organizzazione e competenze**

### Dipartimento competente

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l'applicazione della Legge sui cani.

### Ufficio del veterinario cantonale

**Art. 2** <sup>1</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente:

- a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- b) la vigilanza sull'obbligo di frequentazione dei corsi;
- c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;
- d) la procedura d'incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) decide circa il riconoscimento dei corsi e dei test attitudinali per l'ottenimento dell'attestato di capacità (art. 12 Legge);
- b) designa i periti e gli esperti dei corsi e delle terapie comportamentali (art. 17 e 18 cpv. 1 lett. d Legge);
- c) rilascia l'attestato di capacità (art. 12 Legge).<sup>2</sup>

Capitolo Secondo  
**Identificazione**

**Art. 3** ...<sup>3</sup>

Capitolo Terzo  
**Tasse e responsabilità civile**

### Tasse

**Art. 4**<sup>4</sup> <sup>1</sup>Il Municipio del Comune di residenza del proprietario del cane stabilisce in un'ordinanza l'importo della tassa annuale sui cani di cui all'art. 4 della Legge.

<sup>2</sup>Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui cani:

- a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario l'importo delle altre tasse previste dalla Legge e dal presente regolamento.

### Procedura di incasso

**Art. 5**<sup>5</sup> L'emissione e l'incasso delle tasse, ad eccezione della tassa annuale di competenza comunale, sono curati dall'Ufficio del veterinario cantonale.

<sup>1</sup> Lett. introdotta dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>2</sup> Lett. introdotta dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

<sup>3</sup> Art. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

## **Assicurazione di responsabilità civile**

**Art. 6** Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

### Capitolo Quarto **Gestione dei cani**

#### **Obbligo del guinzaglio**

**Art. 7** Fanno eccezione all'obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:

- a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
- b) i cani da soccorso;
- c) i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito;
- d) i cani per disabili;
- e) i cani da caccia.

#### **Conduzione singola dei cani<sup>6</sup>**

**Art. 8<sup>7</sup>** Nelle aree accessibili al pubblico i cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all'art. 11, di qualsiasi età, possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

### Capitolo Quinto **Corsi**

#### **Obbligo dei corsi**

**Art. 9** Sono soggetti all'obbligo di frequentazione dei corsi:

- a) tutti i detentori di cani, per l'ottenimento degli attestati di competenza secondo l'art. 68 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- b) i detentori di cani delle razze soggette a restrizioni secondo l'art. 11 del presente regolamento, per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge.

### Capitolo Sesto **Canini pericolosi**

#### **Municipi**

**Art. 10** In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.

### Capitolo Settimo **Restrizione razze** **Campo di applicazione**

#### **Elenco delle razze**

**Art. 11** È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1 aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):

- a) **Terrier di tipo bull**
  - Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
  - Staffordshire Bull Terrier
  - American Staffordshire Terrier
  - American pit bull<sup>8</sup>
- b) **Molossoidi**
  - Rottweiler
  - Fila brasileiro
  - Dogo argentino

---

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>6</sup> Nota marginale modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>8</sup> Lett. modificata dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

- Alano (Deutsche Dogge)
- Bulldog americano
- Dogue de Bordeaux
- Mastiff
- Bullmastiff
- Mastino napoletano
- Tosa Inu
- Cane Corso
- Cane pastore del Caucaso
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Mastino del Tibet

**c) Cani da pastore**

- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore della Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale

**d) Altre razze**

- Dobermann

**Detentori**

**Art. 12<sup>9</sup>** Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani appartenenti ad una razza o ad un incrocio di cui all'art. 11 residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all'anno.

***Autorizzazione di detenzione***

**Obbligo di autorizzazione**

**Art. 13** Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

**Richiesta e requisiti**

**Art. 14** <sup>1</sup>La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

- a) estratto del casellario giudiziale;
- b) attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.

<sup>2</sup>Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

<sup>3</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

**Oneri**

**Art. 15<sup>10</sup>** Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) frequentazione del corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b e del test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età;
- b) ripetizione del test attitudinale fra il secondo ed il terzo anno di età per l'ottenimento dell'attestato di capacità.

**Mancato ottenimento dell'attestato di capacità**

---

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

**Art. 16** <sup>1</sup>Chi non ottiene l'attestato di capacità secondo l'art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.  
2...<sup>11</sup>

<sup>3</sup>L'Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l'attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi.

### **Casi particolari e deroghe**

#### **Casi particolari**

**Art. 17** <sup>1</sup>Chi entra in possesso di un cane dell'elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.

<sup>2</sup>I detentori di cani delle razze e incroci elencati all'art. 11 provenienti da altri cantoni o da altri paesi in seguito al trasferimento del proprietario, devono sottoporre la richiesta di autorizzazione al Comune di residenza. Essi sottostanno all'obbligo di frequentare il corso e di sottoporsi al test entro 6 mesi dall'arrivo per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge.<sup>12</sup>

#### **Deroghe**

**Art. 18** <sup>1</sup>Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione:

- a) di cani degli organi di polizia, doganali, dell'esercito;
- b) di cani per i non vedenti;
- c) di cani detenuti temporaneamente dalle società per la protezione animali e dai rifugi riconosciuti dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- d) occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del proprietario.

<sup>2</sup>I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall'UVC sono esonerati dal corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b.<sup>13</sup>

### **Vigilanza**

#### **Vigilanza**

**Art. 19** La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio.

### **Capitolo Ottavo Cani di ignota proprietà**

#### **Municipio**

**Art. 20** Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare:

- a) verifica l'identità del cane e provvede a contattare il legittimo proprietario;
- b) in caso di proprietà sconosciuta o di non reperibilità, provvede alla collocazione temporanea degli animali avvalendosi se necessario della collaborazione delle Società per la protezione degli animali.

#### **Società per la protezione degli animali**

**Art. 21** Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato:

- a) mettono a disposizione strutture per trovatelli;
- b) collaborano con i Municipi per la collocazione dei trovatelli;
- c) fatturano i costi del collocamento all'Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

### **Capitolo Nono Infrazioni**

#### **Competenza**

**Art. 22** Le infrazioni di cui all'art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall'Ufficio del veterinario cantonale.

### **Capitolo Decimo**

<sup>11</sup> Cpv. abrogato dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

<sup>12</sup> Cpv. modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 197.

<sup>13</sup> Cpv. introdotto dal R 22.2.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 342.

## **Disposizioni transitorie**

### **Norme transitorie**

**Art. 23** <sup>1</sup>L'entrata in vigore dell'obbligo della targhetta di cui all'art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall'Ufficio del veterinario cantonale.

<sup>2</sup>Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell'OPAn.

## **Capitolo Undicesimo**

### **Disposizioni finali**

### **Entrata in vigore**

**Art. 24** <sup>1</sup>L'entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.

<sup>2</sup>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009.

---

Pubblicato nel BU **2009**, 116.